

lito annualmente con decreto dal Ministro del Tesoro;

Garanzie

consentite: 1° ipoteca sulle opere e sugli impianti - cessione di annualità o contributi statali, provinciali o comunali - delegazioni su cespiti delegabili per legge - garanzia dello Stato o delle Provincie o dei Comuni, o la concessione di volta in volta - privilegio legale, sulle opere e sugli impianti; tale privilegio segue immediatamente quello indicato al n° 5 dell'art. 248 c.c. (crediti dei Comuni e Provincie per tributi), ma non pregiudica diritti di prelazione di data anteriore al sorgere del privilegio;

Regime

tributario: è esteso ai detti mutui il regime tributario stabilito per i mutui fondiari, salvo